



ORIGINALE

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

AZIENDA U.S.L. PESCARA

Il giorno 12 3 GEN. 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Antonio Caponetti, facente funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Dirigente Responsabile UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato:

N. 74

OGGETTO: Presa d'atto dell'Accordo Attuativo Aziendale per la disciplina dei rapporti con i Sanitari in convenzione della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria e altre Professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) – Articolo 39 ACN 2015 – Disciplina applicativa.

IL DIRETTORE GENERALE

* Letta la relazione del Dirigente Responsabile UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* Ritenuto di condividerne la proposta ed il contenuto;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- A) – **DI PRENDERE ATTO** dell'“Accordo Attuativo Aziendale per la disciplina dei rapporti con i Sanitari in convenzione della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria e altre Professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) – Articolo 39 ACN 2015 – Disciplina applicativa”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- B) – **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Affari Generali per la trasmissione del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali, all'UOC Direzione Amministrativa del Territorio, all'UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, per gli adempimenti di competenza;
- C) – **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ex legge n. 69/2009 art. 32, nonché sul sito web aziendale nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- D) – **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo

Relazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato.

- Richiamata la normativa statale del settore convenzionato e, in particolare:

- l'art. 48 della Legge n. 833/1978;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

- Visto l'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali, sottoscritto in data 30/07/2015 dalla SISAC e dalle OO.SS. di categoria ed esecutivo a far data dal 17/12/2015, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Dato atto che l'art. 3 dell'Accordo summenzionato prevede tre livelli di contrattazione: Nazionale (ACN), Regionale (AIR) e Aziendale (AAA);

- Precisato che la disposizione suindicata demanda:

- all'Accordo Integrativo Regionale (AIR) il compito di definire obiettivi di salute e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie ad esso esplicitamente rinviate dall'ACN, incluso quanto previsto dall'art. 39;
- all'Accordo Attuativo Aziendale (AAA), invece, il compito di specificare i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale;

- Visto l'art. 39 del predetto Accordo Collettivo Nazionale, rubricato "Programmi e progetti finalizzati", il quale, al comma 3, prevede che: *"Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi"*;

- Evidenziato che l'art. 39 stabilisce, al comma 2, che *"L'Accordo Attuativo Aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell'Accordo Integrativo Regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse"*;

- Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1051 del 26/08/2019, è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica dell'ASL Pescara abilitata alle trattative ed alla definizione degli Accordi Attuativi Aziendali nell'ambito del Personale Sanitario a Rapporto Convenzionale, con specifico riferimento alla Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria e altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali;
- in data 23/10/2019, è stata avviata la contrattazione aziendale per il recepimento delle indicazioni fornite dall'art. 39, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale ratificato il 17/12/2015, ai fini della definizione e stipula dell'Accordo Attuativo Aziendale;
- in data 12/12/2019, in sede di primo incontro, si è dato atto dell'avvenuto recepimento di taluni emendamenti proposti dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto della Specialistica Ambulatoriale, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi);
- in data 20/12/2019, si è proceduto alla sottoscrizione, da parte della delegazione trattante di parte


aziendale e di quella sindacale, dell'accordo definito con negoziazione aziendale conclusa il 12/12/2019;

TANTO PREMESSO, si propone:

DI PRENDERE ATTO, ai fini dell'esplicazione dei relativi effetti, dell'Accordo Attuativo Aziendale per la disciplina dell'art. 39 dell'ACN 2015 nei rapporti con i Sanitari in convenzione della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria e altre Professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), sottoscritto in data 20/12/2019 dalla delegazione trattante di parte pubblica in materia di negoziazione aziendale e dalle OO.SS rappresentative del comparto della Specialistica Ambulatoriale, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi), allegato alla presente relazione;

DI GARANTIRE la massima diffusione del suindicato Accordo Attuativo Aziendale mediante pubblicazione sul sito web aziendale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nonché trasmissione con valore di notifica a tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati, affinché ne diano la massima diffusione a tutti i Sanitari convenzionati.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Dott. Giuseppe Barile





www.ausl.pe.it

ASL Pescara

ACCORDO ATTUATIVO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
I SANITARI IN CONVENZIONE DELLA MEDICINA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE, VETERINARIA E ALTRE PROFESSIONALITÀ
(BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)

ARTICOLO 39 ACN 2015 – DISCIPLINA APPLICATIVA



Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____

ART. 1 – Premessa

1. Il personale con rapporto convenzionale (di seguito indicato come Specialista/Professionista), ex art 48 della legge n. 833/1978, la cui attività è regolamentata dall' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali ai sensi dell'Art. 8 del D.LGS n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni" (di seguito indicato come ACN), rappresenta parte integrante del Sistema Sanitario, in associazione con le altre categorie di dipendenti dell'ASL di Pescara, per far fronte ai compiti istituzionali e permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali, in un quadro di stretta collaborazione e sinergia con tutte le componenti dell'area sanitaria. A conferma di ciò, l'Accordo Collettivo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed il SSN del 12/04/2007, all'art 7 comma 1, asserisce che "gli specialisti ambulatoriali costituiscono risorsa fondamentale a disposizione delle Aziende nei processi di riorganizzazione delle cure primarie, di miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, di consolidamento dei livelli essenziali di assistenza...".
2. In attuazione di quanto stabilito dalla legge 662/1996, articolo 1 commi 34 e 34bis, dalla delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n°260 del 22/05/2017 ed allegati, dalla delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n°209 del 23/04/2019 e dalla delibera del Direttore Generale della ASL di Pescara n°624 del 20/05/2019, ai sensi del vigente ACN del 17 dicembre 2015, con il presente Accordo Attuativo Aziendale (di seguito indicato come AAA) si stabilisce la disciplina applicativa del comma 3 dell'Art. 39 del suddetto ACN ed in subordine del comma 2 del predetto articolo.

ART. 2 – Articolo 39 Comma 2 ACN 2015 – Prestazioni e attività per obiettivi individuati dall'AIR

1. L'articolo 39, comma 2, dell'ACN vigente recita testualmente: "L'Accordo Attuativo Aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell'Accordo Integrativo Regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, comma 4 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o in forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo



Accordo aziendale definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo”.

2. Ai sensi del suddetto comma 2 dell'art. 39 dell'ACN 2015, con il presente documento si stabilisce che, nell'ambito delle linee di indirizzo e degli obiettivi che saranno individuati dall'AIR e della relativa programmazione dell'ASL Pescara della funzione sanitaria, la metodologia applicativa è quella disciplinata dal presente AAA dall'articolo 4 a seguire.
3. La concreta applicazione della metodologia, con riferimento al comma 2 dell'articolo 39 ACN 2015, viene rinviata alle future individuazioni che saranno contenute nelle prossime tornate AIR.

ART. 3 – Articolo 39 Comma 3 ACN 2015 – Prestazioni Aggiuntive

4. L'articolo 39, comma 3, dell'ACN vigente recita testualmente: “Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi”.
5. Ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 39 dell'ACN 2015, con il presente documento si stabilisce che, nell'ambito delle prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, la metodologia applicativa è quella disciplinata dal presente AAA dall'articolo 4 a seguire.

ART. 4 – Finanziamento delle prestazioni aggiuntive

1. Le prestazioni aggiuntive di cui al presente AAA sono finanziate esclusivamente attraverso i fondi erogati dall'Ente Regionale ai sensi dell' art. 1 cc.34 e 34-bis della Legge 662 del 23/12/1996.
2. La specifica finalizzazione avviene con deliberazione del Direttore Generale.

ART. 5 – Modalità Operative

1. La partecipazione dello Specialista/Professionista alla realizzazione di obiettivi aziendali attraverso l'espletamento delle attività per raggiungere specifici obiettivi e delle prestazioni aggiuntive finanziate









31





attraverso i fondi erogati dall'Ente Regionale ai sensi dell' art. 1 cc.34 e 34-bis della Legge 662 del 23/12/1996 è delle è sempre facoltativa.

2. Ai sensi dell'art. 39 dell'ACN 2015, con il presente documento si stabilisce che, nell'ambito delle linee di indirizzo e degli obiettivi generali dell'ASL Pescara e della relativa programmazione della funzione sanitaria, le prestazioni e/o le attività sono autorizzate direttamente dalla Direzione Aziendale con atto/disposizione scritta e con riferimento alla Unità Operativa cui risulta assegnato lo specifico obiettivo.
3. Ai fini del comma 2, il responsabile dell'Unità Operativa, in riferimento a ciascuna progettualità ed a seguito di approvazione della Deliberazione di cui all'art. 4, elabora la "scheda obiettivo" con puntuale indicazione degli indicatori di performance, valore atteso e valore minimo accettabile.
4. Ai fini della realizzazione della progettualità di cui alla predetta "scheda obiettivo" il responsabile dell'Unità Operativa declina le attività correlate sui singoli sanitari. A tal fine egli concorda e verifica il livello partecipativo promesso e realizzato dal singolo in confronto alla necessità complessiva di prestazioni aggiuntive o attività autorizzate per la specifica équipe, espresso come numero di ore aggiuntive da rendere oltre l'orario contrattualizzato nel periodo considerato e nel rispetto delle turnazioni assegnate attraverso le schede individuali, preventiva e consuntiva, che vengono sottoscritte dallo Specialista/Professionista e dal dirigente responsabile della UO coinvolta. L'impegno orario programmato ed effettivamente reso mensilmente da ciascun convenzionato, non può superare il 50% delle ore contrattuali attribuite. In ogni caso l'orario complessivamente reso (istituzionale ed aggiuntivo) non può superare il limite massimo di 48 ore settimanali.
5. Le attività o prestazioni aggiuntive vengono offerte per un periodo di tempo a termine, ai Medici Specialisti, ai Veterinari ed ai Professionisti (Biologi, Chimici, Psicologi) titolari di incarico a tempo indeterminato. Fra questi hanno la priorità coloro che operano nella Unità Operativa cui è assegnato l'obiettivo.
6. L'attività o la prestazione aggiuntiva viene resa dallo Specialista/Professionista, volta per volta, obliterando la Causale Progetto Obiettivo (codice 9) all'orologio marcatermo nel rispetto della turnazione assegnata.
7. Al completamento del progetto, la scheda obiettivo di cui al comma 3) viene sottoposta a verifica nell'ambito del Sistema di Misura e Valutazione delle Performance adottato dall'Azienda, pertanto la misurazione della percentuale di performance raggiunta a consuntivo rispetto all'obiettivo assegnato è di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione insediato presso l'ASL Pescara.







ART. 6 – Compensi

1. Nel rispetto del tetto di spesa finalizzato di cui al precedente articolo 4, le attività o prestazioni aggiuntive sono compensate mensilmente - previa rendicontazione delle ore espletate da ognuno da parte del responsabile dell'Unità Operativa nonché risultanti dal cartellino orario - con la tariffa oraria lorda onnicomprensiva pari ad Euro 45,00. Le ore così rendicontate per ciascun Specialista/Professionista non possono risultare superiori alle ore obliterate mensilmente da ciascuno con causale progetto obiettivo e risultanti sul foglio presenze.
2. All'esito della rendicontazione finale della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, viene attribuito un compenso differenziale pari - al massimo - a 5 Euro/ora onnicomprensivo, moltiplicato per il totale delle ore rese e rendicontate per prestazioni aggiuntive ed in riferimento alla specifica progettualità.
3. Il compenso complessivamente disponibile viene riproporzionato alla percentuale di performance raggiunta e quindi ripartito per ciascun componente in proporzione alle ore effettivamente rese per prestazioni aggiuntive.
4. È fatto divieto di erogare mensilmente compensi per attività o prestazioni aggiuntive se dal cartellino orario dello Specialista/Professionista risulti un debito orario sulle ore contrattuali attribuite superiore al 10% (dieci per cento). La regolarizzazione complessiva del debito orario consente l'erogazione del compenso in via successiva solo se interviene entro i tre mesi successivi quello di maturazione.

ART. 7 – Disposizioni finali

1. Le norme del presente AAA devono intendersi automaticamente modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi o in accordi nazionali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente documento, si applica la nuova normativa.
2. Il presente documento abroga e sostituisce integralmente i previgenti accordi aziendali sulla specifica materia.
3. Le parti concordano sull'approvazione del presente Accordo e si riservano la possibilità di ulteriori incontri periodici per verificare l'eventuale modifica dello stesso in presenza di assegnazione da parte dell'Ente Regione di budget annuo più elevato per il settore della Specialistica della Asl di Pescara, o per progetti

Anna Pillar
F. Montone

[Signature]

[Signature]

[Signature]

P

obiettivo finalizzati nazionali e regionali o, comunque in presenza di criticità significative meritevoli di revisione.

4. Le parti si danno atto che, nell'ipotesi di prestazioni aggiuntive, il numero delle prestazioni dovrà essere definito adottando gli standard prestazionali dell'attività istituzionale

20 DIC. 2019.

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


FESPA *Maria P'Amunio*

SUHA *Kam*

FESPA *Federica Lucente*

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


DR. ANTONIO APONETTI



DR. GIUSEPPE BARILE



DR. MERICA CANTAGALLO



Allegato B - Originale

Il Dirigente Responsabile della UOSD proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento.

Il Dirigente Responsabile UOSD
Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato
Dott. Giuseppe Parile



Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Zappalà)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO i.f.
Dott.ssa Maria Ruffini

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Caponetti)



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Antonio Caponetti

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Azienda USL Pescara in data 24 GEN. 2020 e rimarrà affisso per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'Albo on line dell'Ausl di Pescara;
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOC DINAMICHE DEL PERSONALE

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO

UOSO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVEZZIONATO

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data _____ con nota prot. n. _____

alla Conferenza dei Sindaci in data _____ con nota prot. n. _____

inviata al Collegio Sindacale in data _____ prot. n. _____

**UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
IL FUNZIONARIO**

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)